

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CSA

(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 061/CSA– RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2017

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini -
Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARRAS MANUEL SEGUITO GARA MONOPOLI/TRAPANI DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017)

La società Trapani Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che con Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017 è stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Manuel Marras, tesserato con la predetta società, per aver colpito, da terra, in occasione della gara tra la società appellante ed il Monopoli Calcio del 10.12.2017, un calciatore avversario con un violento pugno ad un ginocchio.

Nei motivi di gravame l'appellante si duole della errata valutazione fattuale da parte del Giudice di prime cure, proprio perché la condotta sanzionata non essere configurata intenzionale.

A conforto della indicata tesi la parte ha prodotto le immagini televisive dell'episodio.

Ora, in disparte il fatto che la visione della documentazione filmica è inibita al giudice, la Corte proprio per accertare esattamente la dinamica del fatto ha ritenuto opportuno interpellare l'arbitro, il quale, in buona sostanza, ha confermato che la condotta, se pur non intenzionale, risultava comunque pericolosa.

Consequente la Corte ritiene di definire la fattispecie contestata quale condotta antisportiva che non ha assunto connotati di particolare gravità, anche in considerazione dell'assenza di ogni conseguenza fisica per l'avversario colpito.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 21 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini